

CONTRIBUTI in CONTO INTERESSI e CREDITO d'IMPOSTA per il SETTORE EDITORIALE

di Paolo Adriano Stella

Sono stati pubblicati sulla G.U. del 20.7.2002 (Serie Generale n. 169) i regolamenti relativi ai contributi in conto interessi sui finanziamenti alle imprese operanti nel settore editoriale (D.P.R. 30.5.2002, n. 142) e al credito d'imposta relativo alle imprese produttrici di prodotti editoriali (D.P.C.M. 6.6.2002, n. 143). I provvedimenti seguono l'emanazione del regolamento relativo alla disciplina previdenziale e sociale e completano, ad oltre un anno di distanza, l'attuazione della L. 7.3.2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali. I regolamenti sono entrati in vigore il 4 agosto 2002 e i relativi benefici sono tra loro cumulabili.

CONTRIBUTI in CONTO INTERESSI

Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale

La L. 62/2001 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale. Il Fondo è stato creato con la finalità di concedere alle imprese del settore editoriale contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di 10 anni, erogati da soggetti autorizzati all'attività bancaria.

Progetti ammessi al contributo in conto interessi

I contributi in conto interessi possono essere concessi sui finanziamenti aventi per oggetto la rea-

lizzazione di «progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica degli impianti, con particolare riferimento all'installazione e potenziamento della rete informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti telematici internazionali o dei satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione professionale» (art. 5, co. 4, L. 62/2001). Il finanziamento in conto interessi si rende applicabile anche nel caso di realizzazione dei progetti mediante utilizzo di contratti di locazione finanziaria.

Le agevolazioni di credito sono riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al par. 3, art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Soggetti ammessi ai contributi in conto interessi

L'art. 5, co. 4, L. 62/2001 stabilisce che sono ammessi al finanziamento i progetti «presentati dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione del prodotto editoriale». Il regolamento in esame identifica queste imprese nelle: agenzie di stampa, imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico, emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva. Il regolamento puntualizza inoltre che possono accedere ai benefici le imprese che effettuano, in modo esclusivo o prevalente, la commercializzazione dei prodotti editoriali precedentemente indicati.

Sono pertanto incluse nel novero anche le rivendite che partecipano, in modo esclusivo o prevalente, al ciclo di commercializzazione dei giornali quotidiani e periodici. Possono presentare domanda anche le imprese editrici dei giornali italiani all'estero ai sensi del comma 9 dell'art. 5, L. 62/2001.

Le agevolazioni in esame non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all'art. 8 della stessa L. 62/2001.

Quote riservate del Fondo

Particolare attenzione è posta a favore delle imprese di minori dimensioni, delle cooperative di giornalisti e poligrafici nonché delle aziende impegnate nella diffusione della lettura in Italia e all'estero. Infatti, il 5% dell'intero ammontare del Fondo è riservato alle imprese che, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, hanno realizzato un fatturato non superiore a € 2.582.284,50. Un altro 5% del Fondo è invece riservato alle imprese impegnate in progetti di particolare rilevanza per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero ed infine un ulteriore 10% dell'intero ammontare del Fondo è destinato ai progetti volti a sostenere le spese di gestione o di eser-

cizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti o di poligrafici.

Ammontare del contributo

I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica o valutativa e il loro ammontare è pari al 50% degli interessi sull'importo ammesso, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche del finanziamento possono essere liberamente concordati tra l'impresa e l'istituto di credito.

La spesa per la realizzazione dei progetti è ammessa in misura non superiore al 90% (ad eccezione delle cooperative di cui all'art. 6, L. 416/1981, che possono ottenere l'ammissione al contributo nella misura del 100%) della spesa prevista dal progetto. Nell'importo rientrano inoltre le spese per il fabbisogno annuale delle scorte, in misura non superiore al 40% degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

Presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi - in bollo - indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, potranno essere presentate a seguito delle pubblicazioni degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi degli artt. 6 e 7, L. 62/2001, ed entro i termini (iniziali e finali) stabiliti negli avvisi stessi.

Con riferimento alla procedura automatica, le imprese interessate potranno presentare una sola domanda per ogni avviso pubblicato nella G.U.

Le domande devono essere compilate conformemente ai moduli di cui agli allegati A, B, C,

D ed E del D.P.R. 142/2002.

In particolare le informazioni richieste riguardano:

- i dati anagrafici relativi all'impresa richiedente ed alla banca finanziatrice;
- il costo complessivo del programma di investimenti;
- i fatturati relativi alle attività editoriali;
- la descrizione degli stabilimenti, delle altre proprietà aziendali e delle attività svolte;
- il titolo di disponibilità dell'immobile;
- la tipologia del programma;
- le date di avvio e ultimazione del programma di investimenti con l'indicazione dell'anno in cui l'investimento entrerà a regime;
- la sintesi del programma proposto;
- il ciclo di produzione;
- gli investimenti agevolati;
- le proiezioni economico-finanziarie redatte in modo descrittivo;
- la descrizione degli investimenti;
- l'elenco sintetico delle spese relative al programma;
- l'elenco dettagliato degli investimenti effettuati mediante finanziamento bancario e locazione finanziaria;
- il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente la data di inizio degli investimenti agevolati e il conto economico previsionale relativo all'esercizio finanziario successivo alla data di ultimazione degli investimenti;
- l'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione del modulo di domanda;
- certificati di iscrizioni vari C.C.I.A.A., INPS, INPDAL, INPGI, FONDO CASELLA, ENPALS, R.O.C. - per i quali è possibile allegare dichiara-

zioni sostitutive degli atti di notorietà;

- i dati economico-finanziari (conti economici dell'impresa relativi al bilancio a consuntivo dell'anno antecedente la prima fattura e all'esercizio «a regime»);
- il piano finanziario per la copertura degli investimenti del programma e del capitale di esercizio.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere accompagnate dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell'allegato D, unitamente al relativo contratto, ove già stipulato.

L'allegato D al regolamento contiene le linee guida per la redazione della relazione istruttoria della banca. In caso di investimenti realizzati mediante locazione finanziaria, la domanda è corredata da una breve istruttoria redatta dalla società locataria secondo gli schemi contenuti nell'allegato E, consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa, con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto, nonché dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento, e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della società locataria da cui risulta che è stato dato l'assenso a che la medesima operazione sia assistita dal contribuente.

La domanda deve essere corredata dalla copia del contratto di locazione finanziaria che, nel caso non lo fosse ancora, dovrà essere registrato presso l'ufficio del registro competente. I moduli per la richiesta delle agevolazioni e i relativi allegati constano di ben 31 pagine: dalla mole della documentazione richiesta, non si può dire che la procedura sia stata particolarmente snellita rispetto alle «vecchie» disposizioni relative ai

contributi in conto interessi contenute nella L. 416/1981.

Procedura automatica

La procedura automatica può essere applicata ai progetti che prevedano un finanziamento complessivo non superiore a € 516.456,90.

La realizzazione del progetto deve avvenire, a pena di decadenza, entro due anni dall'ammissione ai benefici (sono comunque ammesse al contributo le spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda).

Le risorse disponibili e i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande, saranno pubblicati mediante avvisi sulla Gazzetta Ufficiale.

Le domande, dopo una prima semplice verifica formale in merito alla completezza e regolarità, saranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono contestuali. In altre parole non vi sarà un ordine cronologico per lo stesso giorno di presentazione.

Le domande parteciperanno alla concessione del contributo in base alla data di presentazione. La soddisfazione sarà integrale sino all'esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione. Nel caso in cui le risorse siano insufficienti per soddisfare integralmente le domande presentate, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente al costo dei progetti tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.

Ad esempio: risorse disponibili € 1.000.000 - termine iniziale per presentare le domande 2.1.2003 - termine finale 31.1.2003. Le domande presentate nei primi cinque giorni (2.1.2003 - 6.1.2003) chiedono

contributi in conto interessi per € 900.000. Le domande presentate il giorno 7.1.2003 chiedono € 400.000 relative ad investimenti per € 4.000.000 (domande A e B relative ad investimenti di € 1.000.000 ciascuna e domande C, D, E, F relative ad investimenti di € 500.000 ciascuna). Tutte le domande presentate sino al 6.1.2003 compreso saranno integralmente accolte. Le domande presentate il 7.1.2003 saranno accolte parzialmente; le somme ancora a disposizione sono infatti pari a € 1.000.000 - € 900.000 (attribuite alle domande presentate tra il 2.1.2003 ed il 6.1.2003) = € 100.000. Questa differenza sarà ripartita proporzionalmente alle 6 domande presentate il 7.1.2003 in base al costo dei progetti: pertanto il residuo di € 100.000 sarà così suddiviso: domanda A = € 25.000 (100.000 : 4.000.000 x 1.000.000); domanda B = € 25.000; domanda C = € 12.500 (100.000 : 4.000.000 x 500.000); domanda D = € 12.500; domanda E = € 12.500; domanda F = € 12.500.

La risposta (di accoglimento o reiezione) motivata dell'Amministrazione, deve essere notificata all'impresa richiedente ed alla banca entro 8 mesi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Entro 60 giorni dalla realizzazione del progetto, il soggetto beneficiario dei contributi in conto interessi dovrà produrre la documentazione comprovante le spese sostenute, gli elenchi ed i riferimenti delle attrezzature acquistate, nonché la perizia giurata di un esperto del settore, che attesti la corrispondenza degli investimenti alle finalità del progetto e la congruità dei costi sostenuti.

Procedura valutativa

La procedura valutativa si rende applicabile in relazione ai progetti di maggiori dimensioni che

richiedano un finanziamento complessivo eccedente l'importo di € 516.456,90.

Anche in questo caso, la realizzazione del progetto deve avvenire, a pena di decadenza, entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono ammesse anche le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

La domanda in questo caso deve contenere la deliberazione preventiva dell'istituto finanziatore. Il finanziamento può comunque essere ammesso a contributo sino all'importo massimo di € 15.493.706,97.

Come per la procedura automatica, anche per quella valutativa saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale gli avvisi contenenti le risorse disponibili ed i termini entro i quali presentare le domande, nonché i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa, in base ai quali sarà effettuata la valutazione per la concessione del contributo.

La valutazione del progetto e l'eventuale ammissione al contributo è disposta mediante delibera di un apposito Comitato, nominato con D.P.C.M. 3.9.2002 pubblicato in G.U. n. 220 del 19.9.2002. Il Comitato delibera in merito alla concessione del contributo in conto interessi secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato.

La delibera del Comitato di approvazione o di rigetto, deve essere adottata entro 8 mesi dal termine finale per la presentazione delle domande e nei tre mesi successivi all'adozione, deve essere comunicata sia all'impresa che alla banca.

Il soggetto beneficiario del contributo deve produrre alla banca finanziaria, entro due mesi dalla data di realizzazione del progetto, le fatture e gli altri documenti fiscali in originale

quietanzato o in copia dichiarata conforme attestanti i costi sostenuti.

Possono essere usati in alternativa gli elenchi delle fatture e degli altri documenti fiscali la cui conformità agli originali risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante.

Le banche devono trasmettere copia dell'intera documentazione al Comitato oppure, in alternativa, possono rilasciare una dichiarazione con la quale attestano che il programma di investimento approvato è stato effettivamente attuato e che la documentazione relativa è conservata presso i propri archivi.

Procedure comuni ad entrambi le fattispecie

L'impresa beneficiaria deve (nel caso in cui non sia stato ancora stipulato) sottoscrivere - a pena di decadenza - il contratto di mutuo (ovvero di locazione finanziaria) entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo.

Il contratto di mutuo può avere una durata massima di 10 anni, comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

La banca è tenuta ad inviare all'Amministrazione il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento entro tre mesi dalla data della stipula. I documenti devono essere accompagnati dalla richiesta bancaria del contributo e da un piano di ammortamento del mutuo che metta in evidenza le quote di contributo.

In caso di locazione finanziaria, il contratto deve essere trasmesso all'Amministrazione concedente il contributo entro trenta giorni dalla data di registrazione. Con il contratto devono es-

sere inviati i documenti attestanti l'acquisizione dei macchinari e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'avvenuta consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria.

Erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi in conto interessi è effettuata, se la documentazione è completa, entro 6 mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria alla banca.

Nel caso di procedura valutativa, dalla prima quota, è trattenuto un importo non inferiore al 10% dell'agevolazione concessa, a titolo di cauzione, il cui rilascio è subordinato alla verifica della corrispondenza dei costi al programma di investimento ammesso al contributo, sulla base della documentazione attestante la spesa sostenuta.

Entrambi i casi (procedura automatica e valutativa), può essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, attualizzando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento dell'erogazione.

Nella procedura valutativa è consentita l'erogazione anticipata del contributo concesso fino ad un massimo del 50% del contributo stesso, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da pagare. L'importo in questo caso è liquidato direttamente alla banca, che lo mette a disposizione dell'impresa beneficiaria, in base allo stato di avanzamento degli investimenti. Nessun limite e nessuna garanzia è invece richiesta nel caso di anticipazione del contributo nella procedura automatica.

In caso di acquisto mediante locazione finanziaria, la liquidazione del contributo in conto canoni è effettuata per annualità posticipate al 31 dicembre di ogni anno alla società esercente la lo-

cazione finanziaria, che lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria.

Il contributo in conto canoni è calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data di registrazione del contratto di locazione finanziaria ed in riferimento al valore di acquisto dei beni oggetto del contratto stesso.

La società locatrice deve trasmettere all'Amministrazione concedente la ricevuta del versamento a firma del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria; la stessa società locatrice deve comunicare altresì l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa beneficiaria dei canoni previsti dal contratto.

Anche per la locazione finanziaria è possibile ottenere l'erogazione del contributo in un'unica soluzione o a titolo di anticipazione.

Completata la realizzazione del programma di investimenti, il contributo in conto interessi è ricalcolato (sia per la procedura automatica che per la valutativa) prendendo in considerazione gli effettivi costi sostenuti e gli importi erogati.

CREDITO DI IMPOSTA

Le imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti volti alla produzione di nuovi prodotti editoriali in lingua italiana e alla ristrutturazione economico-produttiva (anche mediante contratti di locazione finanziaria), entro il 31 dicembre 2004 potranno godere di un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3% per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonché, nella medesima misura, per i quattro periodi successivi.

Pertanto il credito d'imposta in esame, a differenza dei contributi in conto interessi per i quali è necessario attendere le pubblica-

zioni degli avvisi sulla Gazzetta ufficiale, è immediatamente fruibile da parte delle imprese produttrici di prodotti editoriali e risulta essere complessivamente pari al 15% del costo sostenuto per l'investimento.

Con la conversione delle disposizioni indicate nel cosiddetto «decreto legge Omnibus», è divenuta operativa l'attività di monitoraggio e gestione preventiva della fruizione di tutti i crediti d'imposta concedibili in virtù delle agevolazioni vigenti e pertanto anche con riferimento al credito d'imposta in esame.

Prodotto editoriale

L'art. 1, L. 62/2001 stabilisce che per prodotto editoriale si deve intendere:

- il prodotto realizzato su supporto cartaceo o su supporto informatico;
- destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

Non costituiscono prodotto editoriale:

- i supporti che riproducono esclusivamente suoni o voci;
- le opere filmiche;
- i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.

Investimenti agevolati

Gli investimenti che possono fruire del credito d'imposta sono i seguenti:

- investimenti in beni strumentali nuovi (ad esclusione degli immobili) destinati esclusivamente alla produzione di

prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, prodotti editoriali multimediali;

- programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, tra gli altri: l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale, la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, mediante software, il ciclo produttivo; la realizzazione e l'acquisizione dei software necessari per l'utilizzo delle attrezzature indicate; l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi precedentemente indicati (per un'analisi più approfondita degli investimenti per i quali è attribuito il credito d'imposta, si rimanda all'art. 8, co. 2, L. 62/2001).

Procedure

Il costo complessivo sostenuto per gli investimenti e l'importo del credito d'imposta devono essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale gli investimenti sono stati effettuati e ai 4 periodi successivi.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, non è rimborsabile e può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 [CFF 7418] dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo investimento (codice tributo 6746 - Sezione Erario - Mod. F24). Si veda «La Settimana fiscale» n° 43/

2002, pag. 8.

Le imprese che intendono accedere al credito d'imposta devono inviare al Ministero delle attività produttive, entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale è indicato il credito d'imposta, una relazione illustrativa dei programmi degli investimenti, contenente l'indicazione dei singoli beni ed interventi che compongono il progetto, il relativo costo sostenuto e gli estremi dei documenti giustificativi del costo stesso.

L'elenco delle imprese e dei costi degli investimenti è trasmesso dal Ministero delle attività produttive all'Agenzia delle Entrate.

Il Ministero delle attività produttive verifica, sulla base della relazione illustrativa ovvero mediante ispezioni e controlli:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi;
- b) la rispondenza degli investimenti effettuati ai requisiti richiesti;
- c) che l'investimento sia effettuato entro i limiti temporali indicati.

Revoca

Il credito d'imposta è revocato proporzionalmente al costo sostenuto per l'acquisizione, se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti.

Il credito d'imposta è viceversa revocato solo per la parte non ancora maturata, nel caso in cui le ipotesi ricordate al periodo precedente, si verificano a partire dal 3° periodo di imposta successivo a quello in cui i beni sono acquisiti.